

N. R.G. 17117/2012



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Laura Benini  
ha pronunciato la seguente

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
906/15  
1522  
1033  
lesione personale  
Dep. Decret. Ed. P. BO  
D. G. 17/11/2012  
25.2.2013

SENTENZA

nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g. 17117/2012 promossa da:

~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~, con il patrocinio dell'avv. CAPUTO PIETRO  
CARMINE, elettivamente domiciliato in VIA SCANDELLARA N.62/A 40138 BOLOGNA presso il  
difensore avv. CAPUTO PIETRO CARMINE

APPELLANTI

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, con il patrocinio dell'avv. ~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente  
domiciliato in V.LE PIETRAMELLARA 5 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. ~~XXXXXXXXXX~~

APPELLATO

~~XXXXXXXXXX~~

APPELLATO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atto di appello e comparsa di costituzione

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

~~XXXXXXXXXX~~ conveniva in giudizio l'Aurora Assicurazioni per ottenere il risarcimento dei danni  
materiali patiti nel sinistro avvenuto in data 2/5/07 quando, mentre si trovava alla guida della vettura  
~~XXXXXXXXXX~~ di sua proprietà e stava impegnando l'incrocio via Mascarella-via le Berti  
Pichart-viale Masini con il favore del verde semaforico, era stato urtato dalla vettura Fiat Punto  
condotta dalla sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~ la quale aveva impegnato l'incrocio nonostante la luce  
semaforica rossa nella sua direzione.

pagina 1 di 6

UPB



Al giudizio venivano riuniti i procedimenti azionati da ~~XXXXXXXXXX~~ c/ ~~XXXXXXXXXX~~, nella loro qualità di trasportati sulla Opel Astra, per ottenere il ristoro dei danni personali subiti.

Si costituiva Aurora Assicurazioni contestando la ricostruzione storica del sinistro e affermando una corresponsabilità dei conducenti i quali, affiancati al semaforo di via Mascarella, si erano scontrati lateralmente quando avevano ripreso la marcia allo scattare della luce verde; poneva in dubbio la presenza di ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ a bordo della vettura, evidenziando come le risultanze tecniche dei periti escludessero l'esistenza di idonea v/s lesiva per la tipologia dei danni.

Con sentenza n. 9632/12 depositata il 29.11.2011, il Giudice di Pace di Bologna, accertato che la responsabilità del sinistro occorso in data 2/5/07 era ascrivibile integralmente a ~~XXXXXXXXXX~~, condannava l'UGF Assicurazioni (già Aurora Assicurazioni) a risarcire i danni subiti da ~~XXXXXXXXXX~~ che quantificava nel residuo importo di euro 1.070, oltre interessi e rivalutazione; respingeva invece la domanda proposta da ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~, ritenendo che non fosse risultata provata la loro presenza a bordo del mezzo del sig. ~~XXXXXX~~

Proponevano appello ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la richiesta risarcitoria da loro avanzata. Assumevano che il Giudice di prime cure avesse errato nella valutazione dei mezzi di prova, in particolare con riferimento alla dichiarazione spontanea resa dal teste ~~XXXXXXXXXX~~ dopo il sinistro, dando esclusivo peso a presunzioni e valutazioni di natura personale; rilevavano che nel corso del giudizio il teste aveva confermato la presenza di altre persone nella vettura, presenza confermata dal ~~XXXXXX~~ nel corso dell'interrogatorio formale. Del resto lo stesso ctu medico-legale aveva attestato la presenza delle lesioni lamentate e la sussistenza del nesso di causalità con il sinistro.

Si costituiva Unipol Assicurazioni (già Aurora spa) contestando gli assunti avversari e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado

Rimaneva contumace ~~XXXXXXXXXX~~.

\*\*\*

Il Giudice di primo grado ha respinto la domanda proposta da ~~XXXXXXXXXX~~ c/ ~~XXXXXXXXXX~~ ritenendo non provata la loro presenza a bordo del mezzo del Cionti; ha rilevato da un lato che le dichiarazioni spontanee rese dallo ~~XXXXXXXXXX~~ poco dopo il fatto (e nelle quali aveva riferito della sola presenza di un bambino a bordo) fossero più convincenti di quelle rese quale teste in udienza (ove si era limitato ad affermare in modo generico circa la presenza a bordo del mezzo di alcune persone), dall'altro che le ammissioni sul punto effettuate dal ~~XXXXXX~~ fossero prive di valore confessorio, posto che la parte risultava priva di qualsiasi responsabilità nel sinistro nonché priva di legittimazione passiva rispetto alla azione svolta ex art.141 D.Lgs 209/05 dai pretesi trasportati.

pagina 2 di 6





In ordine a questo secondo punto, si deve peraltro rilevare che dal verbale non emerge alcuna ammissione del [redacted] in ordine alla presenza dei signori [redacted] e [redacted] sulla vettura, non essendo mai stata posta la relativa domanda. Il [redacted] è stato infatti interrogato sui capitoli della comparsa di Aurora, i cui fatti capitolati (cfr. cap.1-2-3) non contemplavano in alcun modo la circostanza della presenza di trasportati sulla vettura. Né domande sul punto sono state rivolte in sede di interrogatorio (cfr. verbale udienza del 12/02/2010).

Quanto alla deposizione del teste [redacted], si rileva come lo stesso -escusso alla udienza del 12/02/2010- abbia confermato la presenza di oltre persone all'interno della Opel, rispondendo sia sul cap.6) della comparsa Aurora contro il Petitò ("A bordo dell'auto del Cionti c'erano alcune persone") che sul cap.10) comparsa Aurora/Kharevitch ("Confermo di avere visto alcune persone all'interno del veicolo Opel Vectra"); detta deposizione non pare peraltro in contrasto con quanto riferito in sede di spontanee dichiarazioni rese in data 14/06/07. In quella occasione lo Zanarini ha riferito solo della presenza di un bambino; peraltro la circostanza è stata esposta per descrivere lo stato di agitazione del Cionti e motivare il fatto che aveva lasciato a lui il suo numero di telefono ("...lasciavo il mio numero al Cionti che vedevo preoccupato per il bambino che si trovava a bordo del suo veicolo") e non per rappresentare la effettiva presenza degli occupanti del veicolo.

Dunque non può condividersi il giudizio del Giudice di prime cure circa il fatto che 'il deponente poco dopo il sinistro non si limitò a riferire in modo vago di persone a bordo del mezzo, ma individuò una situazione ben precisa all'esito del sinistro' (cfr. sent. pag.6).

E' vero, peraltro, che lo [redacted] ha riferito solo della presenza di alcune persone, senza identificarle nelle persone degli attori, da lui non conosciuti.

Nondimeno il Ctu ha riconosciuto il nesso di causalità tra le lesioni da loro riportate (Petito: distorsione cervicale, contraccolpo lombare e contusione spalla destra; [redacted]: "distorsione cervicale, contusione al ginocchio destro) e il sinistro e gli appellanti, dopo il sinistro, si sono recati al Pronto Soccorso per farsi visitare e refertare. E' vero che l'accesso è del giorno successivo, peraltro tenuto conto delle lievi lesioni riportate e della natura delle stesse, è verosimile che sul momento le abbiano sottovalutate, recandosi in ospedale solo alla luce della persistenza delle stesse.

Dovrebbe diversamente ipotizzarsi che il [redacted] e la [redacted], che non risultano uniti da legami particolari e che sono pure residenti in diverse località (Napoli e Argelato di Bologna), abbiano avuto entrambi un sinistro poche ore dopo quello del [redacted] e abbiano deciso di 'sfruttare' l'incidente avuto dal Cionti del quale sarebbero venuti a conoscenza non si sa in quali circostanze.

UB



Si evidenzia ancora che all'atto dell'accesso al pronto Soccorso entrambi hanno riferito di aver subito un incidente il 2/5/07 ore 10.00 (giorno e ora coincidente con il sinistro del [redacted]), dovendosi quindi ritenere che il tutto sarebbe stato 'orchestrato' nel giro di poche ore.

Ritiene pertanto questo Giudice di poter ritenere provata la loro presenza all'interno del veicolo.

La Ctu medico-legale espletata prof. Innao ha accertato che [redacted] riportò una distorsione cervicale, contraccolpo lombare e contusione spalla destra mentre [redacted] una distorsione cervicale, contusione al ginocchio destro

Quanto al [redacted], l'Inabilità Temporanea Parziale al 75% è stata accertata in giorni 10, quella Temporanea Parziale al 50% in giorni 10 e quella al 25% in giorni 20; i postumi permanenti sono stati quantificati nella misura del 0,5-1%.

Quanto alla [redacted], l'Inabilità Temporanea Parziale al 75% è stata accertata in giorni 7, quella Temporanea Parziale al 50% in giorni 15 e quella al 25% in giorni 20; i postumi permanenti sono stati quantificati nella misura del 0,5%.

Tenuto conto delle tabelle di cui agli artt.138 e 139 Codice Assicurazioni Private e del fatto che non risultano allegare e provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico in esame sotto l'aspetto dinamico relazionale, possono essere liquidate le seguenti somme:

-quanto al [redacted] euro 507,39 per invalidità permanente (pari allo 0,75%) ed euro 812,53 per invalidità temporanea

-quanto alla [redacted] euro 352,19 per invalidità permanente ed euro 824,14 per invalidità temporanea.

Inoltre è dovuto anche il danno morale, nella accezione di sofferenza soggettiva presuntivamente ricollegabile al riconoscimento di un danno biologico; tale danno morale viene liquidato nella misura del 20%, avvalendosi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del comma 3 art.139 Cod. Ass. (vedi sul punto Corte Cost. sent. n. 235 del 6.10.2014).

Per un totale dunque complessivo di euro 1.583,90 per il [redacted] e di euro 1.411,60 per la [redacted]

Quanto al rilievo di parte appellata circa il fatto che le lesioni non avrebbero i requisiti di cui all'art.139 co. 3 ter e 3 quater Cod. Ass. per la indennizzabilità, si rileva che, alla luce della ratio delle norme e delle finalità perseguite da legislatore (intento di contrastare sia il fenomeno delle truffe assicurative che la negligenza colposa nell'accertamento dei microdanni), l'interpretazione più plausibile delle norme è che la legge esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico legale e dal giudice secondo criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile in alcun modo fondare l'affermazione della esistenza del danno in esame sulle sole

UB



dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi. Pertanto sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano 'visibili' ovvero non siano suscettibili di accertamenti 'strumentali' a condizione che l'esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale.

Nel caso di specie peraltro quanto al [redacted] il Consulente ha precisato che gli accertamenti radiografici evidenziavano una rettilizzazione della fisiologia lordosi lombare e che l'ecografia alla spalla destra aveva evidenziato dilatazione fluida della guaina del capo lungo del bicipite omerale ed ispessimento delle pareti della borsa sub acromion deltoidea nonché piccole irregolarità del profilo corticale dell'epifisi omerale; quanto alla [redacted], alla visita eseguita il 10.5.07 era stata riscontrata gonalgia e tumefazione sierosa al ginocchio destro, cervicalgia con limitazione funzionale del rachide cervicale.

Il Ctu ha inoltre ritenuto congrue le spese mediche regolarmente fatturate ed allegate in fascicolo, pari ad euro 521,43 per il [redacted] ed euro 439,96 per la [redacted], che rivalutate all'attualità ammontano rispettivamente ad euro 587,13 (decorrenza media dal giugno 2007) ed euro 494,08 (decorrenza media dal luglio 2007).

Sulle somme come sopra determinate spettano gli interessi al saggio legale ai fini di liquidare il danno da tardato pagamento a far data dall'illecito; per evitare un ingiustificato arricchimento, dovranno essere calcolati devalutando prima l'importo e poi calcolandoli sugli importi rivalutati anno per anno fino alla presente sentenza (cfr. Cass.Civ. S.U. n. 1712/95).

Conseguentemente al [redacted] spetterà al somma di euro 2.509,65 (euro 2.171,03+ 338,62 per interessi) e alla [redacted] quella di euro 2202,9 (1905,08+ 297,22 per interessi)

Sono inoltre dovuti gli interessi dalla sentenza al saldo.

Consegue pertanto che la sentenza del Giudice di pace va riformata sul punto e Unipol Ass.ni va condannata al pagamento della somma di euro 2.509,65 a favore di [redacted] e di euro 2202,9 a favore di [redacted], oltre interessi dalla sentenza al saldo

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo  
Spese di ctu a carico definitivo di parte convenuta

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n.9632/11, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:  
in parziale riforma della sentenza n.9632/11 emessa dal Giudice di Pace di Bologna,

pagina 5 di 6

UP



condanna Unipol Ass.ni al risarcimento dei danni a favore degli appellanti che liquida in euro 2.509,65 quanto a [redacted] e in euro 2202,9 quanto a [redacted], oltre interessi dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.

Condanna Unipol Ass.ni alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida in euro 356 per spese ed euro 1.200 per compensi oltre spese generali ed oneri accessori quanto al primo grado ed euro 309 per spese ed euro 1.450 per compensi oltre spese generali ed oneri accessori quanto al presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario; oltre spese di Ctp.

Spese di ctu a carico definitivo di parte convenuta.

conferma per il resto l'impugnata sentenza

Bologna, 24 febbraio 2015

Il Giudice  
dott. Maria Laura Benini

